



TRIBUNALE di PIACENZA

SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. /2018 promossa da:

ATTORE opponente

contro

BANCA

CONVENUTA opposta

Il giudice designato a scioglimento della riserva che precede,

RILEVATO

merita ulteriore vaglio istruttorio l'eccezione dell'opponente di usurarietà del tasso di interesse di mora nei contratti di mutuo chirografario stipulati dalla banca opposto con la debitrice principale () e assistiti da fideiussioni specifiche dallo stesso opponente prestate nella sua qualità di amministratore della società garantita;

l'opponente deduce, poi, che le fideiussioni omnibus e specifiche da lui rilasciate rientrano nello schema contrattuale ABI riguardo al quale il documentato provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia, in funzione illo tempore di Autorità garante della concorrenza nel mercato bancario, ha riconosciuto non valide, tra le altre ed in particolare, la clausola di deroga all'art. 1957 cod. civ;

ad un primo esame, in effetti, la valutazione di anti concorrenzialità dell'Autorità Antitrust pare concentrarsi nella rinuncia del fideiussore bancario al termine di legge, ossia: la persistente longis temporibus corresponsabilità patrimoniale del fideiussore sarebbe di per sé restrittiva della concorrenza tra le banche e quindi lesiva dell'ordine pubblico economico; in altri termini, dopo l'accertamento dell'Autorità Antitrust nel 2005 e considerata la ratio della valutazione di anti concorrenzialità ivi espressa, nelle fideiussioni bancarie parrebbe non più ammessa la deroga all'art. 1957 c.c., in quanto produttiva di effetti distorsivi della





FIDEIUSSIONI NULLE

concorrenza all'interno del mercato bancario e perciò contraria all'ordine pubblico economico, essendo per altro verso indubitabile che una volta stabilita l'anti concorrenzialità, la clausola di deroga nelle fideiussioni bancarie sia nulla perché contrastante con un divieto imperativo di legge (art. 2 L. n. 287/90), senza che sia necessario provare o riscontrare collegamenti funzionali tra l'intesa restrittiva a monte e i "contratti a valle" ed essendo irrilevante, in subjecta materia, distinguere tra norme di comportamento e norme di validità, atteso che l'anti concorrenzialità della clausola comporta - non l'obbligo di comportarsi in maniera conforme al divieto di utilizzare una determinata modulistica, ma - il divieto di negoziare determinate stipulazioni per tutti coloro che operano sul "mercato", siano essi professionisti o consumatori

RITENUTO

per quanto dianzi rilevato, che la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non possa autorizzarsi

P.Q.M.

rigetta l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;

visto il decreto presidenziale [REDACTED] in data 28.1.2019 che prevede "sostituzione da parte dei GOT ...senza assunzione di cause in decisione", su concorde richiesta delle parti, con decorrenza dall'11.11.2019 compreso, assegna i termini perentori ex art. 183, comma 6, c.p.c.:

- 1) per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
- 2) per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
- 3) per le sole indicazioni di prova contraria;

rinvia all'udienza del [REDACTED] per l'esame delle richieste di prova.

Si comunichi.

27.10.2019

Il giudice [REDACTED]

